

SENTENZA processo ARKEON

N. 6445/06 R.G.N.R.
N. 2492/09 R.G.T.

Capi di Imputazione e Sentenza

Imputazione per il reato al **Capo A - Associazione per delinquere** e imputazione per il reato al **Capo A1 - Abuso di professione** (Tutti gli imputati)

“Delitto p.p. dall'art. 416 c. 1 cp perché si associavano tra loro costituendo, formando e organizzando l'associazione "THE SACRED; PATH" ramificatasi in altre compagnie ramificatasi in altre compagnie tra cui TRIBE HUMAN CONSULTING s.r.l., TRIBE COMMUNICATION s.r.l., ASSOCIAZIONE TERRE D'INCONTRO e l'Associazione Sportivo Dilettantistica denominata KI DO KAI, tutte aventi come fondatore e Capo carismatico il Moccia, capo indiscusso anche dopo le sue dimissioni maturate dopo l'esecuzione dei provvedimenti dell' A.G. e aventi tutte quale scopo la diffusione del metodo Arkeon allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati”, e “Reato di cui agli artt 81 cpv, 110 e 348 cp per avere in concorso tra loro e anche in modo indipendente dalle condotte degli altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, esercitato abusivamente durante i seminari di cui al capo a) la professione di psicologo, di psicoterapeuta e di medico per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.”

Il Tribunale, visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara MOCCIA Vito Carlo, MORELLO Francesco Antonio, FABBRI Gabriella, SALERNO Quirino, MAZZA Piero, VAVALLE Massimo, LOCATELLI Francesco Giuseppe e FERRARA Francesco **colpevoli** del reato di cui al capo A) dell'imputazione, riconosciuto il ruolo di promotore dell'associazione al solo MOCCIA e quello di partecipi dell'associazione agli altri imputati, nonché MOCCIA, MORELLO, FABBRI, SALERNO, MAZZA e FERRARA **colpevoli** del reato di cui al capo A 1) della rubrica, commesso per il periodo successivo alla data del 21.11.2004, unificati i reati ai sensi dell'art. 81 c.p., e concesse le attenuanti generiche condanna MOCCIA Vito Carlo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione; MORELLO Francesco Antonio, FABBRI Gabriella e FERRARA Francesco alla pena di anni due di reclusione ciascuno; SALERNO Quirino e MAZZA Piero alla pena di anni uno mesi otto mesi di reclusione ciascuno; LOCATELLI Francesco Giuseppe e VAVALLE Massimo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ciascuno. Condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione per MORELLO, FABBRI, SALERNO, MAZZA, VAVALLE, LOCATELLI e FERRARA.

Visto l'art. 531 c.p.p. e 157 c.p., dichiara **non doversi procedere** nei confronti di MOCCIA Vito Carlo, MORELLO Francesco Antonio, FABBRI Gabriella, SALERNO Quirino, MAZZA Piero e FERRARA Francesco in ordine al reato di cui al capo A1) commesso fino al 6.11.2004 perché estinto per intervenuta prescrizione. Visto l'art. 531 c.p.p. e 157 c.p., dichiara **non doversi procedere** nei confronti di TURI

Antonio e BOZZO Grazia in ordine ai reati di cui al capo A) ed A1) della rubrica essendo i suddetti reati estinti per prescrizione. Visto l'art. 530 c.p.p. assolve CALABRESE Isa dai reati di cui ai capi A), A1) **per non aver commesso il fatto**. Visto l'art. 530 c.p.p. assolve VAVALLE Massimo e LOCATELLI Francesco Giuseppe dai reati di cui ai capi A1) **per non aver commesso il fatto**

Imputazione per il reato al **Capo B - Procurato stato di incapacità di intendere e di volere** (Tutti gli imputati)

“Reato di cui agli artt 110 e 613 cp per avere in concorso tra loro e anche in modo indipendente dalle condotte degli altri, durante i seminari di cui al capo a) e in particolare durante i seminari "NO LIMITS" con il "gioco delle sedie" e "la fossa dei leoni" mediante suggestione ipnotica o in veglia posto i partecipanti, senza aver prima acquisito il loro consenso, in stato di incapacità di intendere e di volere.”

Visto gli artt. 129 c.2 c.p.p., assolve TUTTI GLI IMPUTATI dal delitto di cui al capo B) della rubrica **perché il fatto non sussiste**.

Imputazione per il reato al **Capo C – Truffa** (Tutti gli imputati)

*“Delitto di cui agli artt. 61. n. 7, 81 cpv, 110 e 640 c. 1 e 2 c.p. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri inducendo gli adepti in errore in modo da farli partecipare ai corsi a pagamento **con l'aggravante di ingenerare nei partecipanti il timore di un pericolo immaginario** quale l'infertilità o la mancata guarigione dalla malattia fisica (tumore, lesioni al ginocchio ecc) o psicologica (mancata liberazione dai blocchi psicologici derivati da abusi sessuali subiti nell' infanzia da un pedofilo (teoria del pedofilo) o anche incestuosi per opera dei propri genitori - procurato a se stessi un ingiusto profitto costituito dal pagamento dei corsi”*

Visto l'art. 529 c.p.p., escluse le aggravanti dell'aver ingenerato nei partecipanti il timore di un pericolo immaginario nonché quella del danno di rilevante entità, dichiara **non doversi procedere** nei confronti di TUTTI GLI IMPUTATI in ordine al reato loro ascritto al capo C) della rubrica perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela. Visto l'art. 530 c.p.p. assolve CALABRESE Isa dai reati di cui al capo C) **per non aver commesso il fatto** e VAVALLE Massimo e LOCATELLI Francesco Giuseppe dai reati di cui al capo C) **per non aver commesso il fatto**.

Imputazione per al reato al **Capo E – Violenza privata** (imputato Morello)

“Reato di cui all'art. 110 e 610 cp per avere con violenza durante un corso intensivo "No limits" - con la partecipazione di altre due persone facenti parte del gruppo ma mai identificate costretto Gabriella Monaco a continuare a sottoporsi agli esercizi del corso”

Visto l'art. 531 c.p.p. e 157 c.p., dichiara **non doversi procedere** nei confronti di MORELLO Francesco Antonio in ordine al reato di cui all'art. 610 c.p. essendo i suddetti reati estinti per prescrizione.

Imputazione per il reato al **Capo F - Maltrattamenti ai danni di minori** (Imputato Moccia)

“Reato di cui all'art. 572 cp per avere sottoposto BONO GABRIELE minore di anni 14 a maltrattamenti consistiti nell'averlo sottoposto - senza avere le conoscenze specifiche che tale atto richiedeva (v. contestazione capo B) - a tecniche manipolatorie della mente”.

Visto gli artt. 129 c.2 c.p.p., **assolve** MOCCIA Vito Carlo dal delitto di cui al capo F) della medesima rubrica **perché il fatto non sussiste**.

Imputazione per il reato al **Capo G – Calunnia** (Imputato Moccia)

“Reato di cui all'art. 368 cp per avere con querela presentata presso la Procura di Bari il 10.3.2006 denunciato – sapendoli innocenti - la psicologa Lorita Tinelli del gruppo Cesap, Gabriella Monaco e Carlo Fomesi, (affermando che quanto da loro affermato nella trasmissione di Maurizio Costanzo su canale 5 il 20, 23, 27 gennaio 2006 contro il gruppo Arkeon era falso (le indagini hanno dimostrato il contrario).”

Visto l'art. 530 c.p.p. **assolve** MOCCIA Vito Carlo dal reato di cui al capo G) perché **il fatto non costituisce reato**.

Imputazione per il reato al **Capo H – Calunnia** (Imputato Ferrara)

“Reato di cui all'art. 368 cp per avere con querela presentata presso la Procura di Bari il 10.3.2006 denunciato – sapendoli innocenti - la psicologa Lorita Tinelli del gruppo Cesap, Gabriella Monaco e Carlo Fomesi, (affermando che quanto da loro affermato nella trasmissione di Maurizio Costanzo su canale 5 il 20, 23, 27 gennaio 2006 contro il gruppo Arkeon era falso (le indagini hanno dimostrato il contrario).”

Visto l'art. 530 c.p.p. **assolve** FERRARA Francesco dal reato di cui al capo H) **perché il fatto non costituisce reato**.

Parti civili

Visti gli artt. 538 e sg. c.p.p. condanna gli imputati MOCCIA, MORELLO, FABBRI, SALERNO, MAZZA e FERRARA in solido fra loro, al risarcimento dei danni sofferti dalla costituita parte civile ORDINE DEGLI PSICOLOGI della Regione Puglia, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al rimborso delle spese di lite sostenute dalla medesima parte civile in questo giudizio che si liquidano in complessivi € 6.500,00, oltre accessori di legge. Visto l'art. 539 c.2 c.p.p., **rigetta la domanda di provvisionale** formulata dalla stessa parte civile.

Visto l'art. 544 c.3 c.p.p., fissa in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

NOTA: **Altre parti civili escluse:** Cesap, Tinelli, Buonanno, Dal Negro, Monaco, Salmaso.

Il testo originale del dispositivo della sentenza è disponibile [a questo link](#).